



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo Maddalena - Bertani
Salita delle Battistine,12 - 16125 Genova Tel. 010.8391792

Prot. n° 5498/14 A

REGISTRO CONTRATTI N° 26/2015

**CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO
DEI LOCALI USO PALESTRA delle
SCUOLA "BERTANI"**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

Istituto Comprensivo Maddalena - Bertani, di seguito chiamato "scuola", in persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Michela Casareto, nata a Genova, il 17/8/1959, selettivamente domiciliato in Genova, salita Battistine n. 16, codice fiscale CSRMHL59M57D969C

E

L'Associazione S.D. Albaro Volley in seguito denominata "associazione", con sede legale in Genova, Via Brigata Bisagno, 52r nella persona del Sig. Vio Cesare nato a Genova il 26/02/1973 codice fiscale VIO CSR 73B26 D969S, legale rappresentante, di seguito chiamato concessionario, residente in Camogli (GE) in Via Garibaldi, 163

PREMESSO

- che l'Associazione è risultata aggiudicataria dell'avviso pubblico prot. 4170 del 18/09/2015 avente per oggetto: "Concessione degli spazi nella scuola primaria e secondaria per progetti di potenziamento dell'attività motoria e sportiva";

Considerato

che l'Associazione ha richiesto, l'uso dei locali palestre nei seguenti giorni e orari:
BERTANI

- Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00

per tenere delle lezioni di Pallavolo con i propri associati e che la scuola è dotata di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze;

- che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art. 50 del Regolamento di contabilità scolastica - D. Interministeriale n. 44/2001, nonché dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/09/2013;
- che l'Associazione **S.D. Albaro Volley** utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola;
- che per l'anno scolastico 2015/16 il Comune di Genova, Ente proprietario dell'edificio, non ha previsto l'applicazione a regime delle Linee guida DGC-2015-184 che regolano la concessione delle palestre ad esterni;
- che dal Municipio Centro-Est non sono giunte richieste di nulla-osta per l'utilizzo dello spazio di cui all'oggetto;
- che l'Associazione ha presentato copia dello Statuto regolarmente registrato nell'a.s. 2014/15
- che l'Associazione **si impegna a presentare entro e non oltre il 31/10/2015 copia della polizza di assicurazione** per infortunio, come previsto dall'articolo 50 – comma 3 del Regolamento di contabilità scolastica (D.I.44/2001);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La scuola concede a favore della concessionaria Associazione che accetta, i locali della palestra "Bertani", in uso temporaneo e precario.
2. Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio delle attività a cui saranno destinati, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

Art. 3 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario si obbliga ad usufruire del servizio in uso con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.
2. Sono a carico del concessionario tutte le spese per l'utilizzo del bene, con esclusione delle utenze.
3. Resta salvo fin da ora che in qualsiasi momento il Dirigente Scolastico potrà procedere alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse o alla sospensione temporanea dell'uso, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Amministrazione Comunale di Genova) e richiedere la restituzione e il conseguente sgombero da oggetti, arredi ed attrezzature dei locali utilizzati.
4. Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione.
5. Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa sulla sicurezza, lasciando libere le vie d'esodo, non spostando attrezzi e quant'altro possa ostruirle.
6. Si impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla relativa cartellonistica apposta e a conoscere il Piano d'evacuazione della scuola, effettuando eventuali simulazioni o esodi reali quando prescritto.
7. Il Concessionario s'impegna a conoscere i nuovi Piani di emergenza delle scuole vigenti dall'ottobre 2015 e a mettere in atto automaticamente le norme di comportamento e di eventuale sospensione delle attività previste dal nuovo sistema di allerta a colori adottato dalla Regione Liguria e recepito dall'Istituto. Per qualsiasi dubbio in caso di attività in corso durante le allerte, s'impegna a consultare il Dirigente o suo sostituto.
8. Nel caso durante le attività per cui lo spazio viene concesso, si verifichino episodi che producano nei soggetti coinvolti perdite di sangue, l'Associazione si impegna ad igienizzare prontamente e opportunamente lo spazio, prima dell'utilizzo dello stesso da parte dell'utenza scolastica e/o di altri concessionari.
9. Relativamente alla palestra della scuola De Scalzi-Polacco, l'onere di chiusura dello spazio è a carico del concessionario, che si impegna a tenere chiuso il cancelletto del cortile durante lo svolgimento dell'attività.
10. L'Associazione si impegna altresì a rispettare i materiali e gli utilizzi specifici delle altre Associazioni che gestiscono attività sportive per l'utenza delle tre scuole primarie.
11. Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.
12. Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalia all'interno dei locali dovrà essere segnalato tempestivamente per iscritto all'istituzione scolastica.
13. Al termine di ogni incontro i locali dovranno essere lasciati puliti e in condizione atte a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola il giorno successivo.
14. Il cessionario potrà avvalersi esclusivamente del personale esperto di cui ha presentato curriculum vitae e dichiarazione antipedofilia;

Art. 4 – Obbligo di assicurazione

1. **La mancata presentazione agli atti della scuola, della polizza per infortuni e RC con validità nel periodo del presente contratto sarà causa di risoluzione immediata del presente contratto.**

Art. 5 - Corrispettivo della concessione

1. Il corrispettivo è stabilito in:
 - € 10,00= (dieci/00) orario per n° 31 ore e ½ per un totale di € 315,000;da liquidarsi mediante bonifico bancario sul conto IT 93 V 05034 01400 000000002037 intestato a Istituto Comprensivo Maddalena – Bertani, entro e non oltre il 30/12/2015.

Art. 6 – Durata

1. La concessione d'uso è ammessa, esclusivamente nei giorni e negli orari citati in premessa.
2. Il diritto di uso ha inizio il giorno 23 novembre 2015 alle ore 16,30 e terminerà improrogabilmente alle ore 18,00 del giorno 30 maggio 2016.
3. Nel caso il concessionario ritardi la restituzione del bene in uso predetto, pagherà alla scuola una penale, che le parti convengono pari a euro 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo.

Art. 7 – Divieti particolari

1. Nella palestra e negli spazi attigui è vietato fumare.
Si ricorda a tal fine che in base al Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, all'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) è previsto che il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali.
2. E' vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica.
3. Resta inteso che non è comunque consentito accedere o utilizzare altri spazi diversi dalla palestre in ognuno dei plessi oggetto della presente convenzione.


Art. 8 - Clausola penale

1. Il Concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nella palestra in occasione di utilizzo dei locali stessi.

2. I sottoscritti convengono che, in caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il concessionario corrisponderà, a titolo di penale, la somma di euro 350,00 (trecentocinquanta/00), senza pregiudizio sulla risarcibilità del danno ulteriore, che la scuola, pertanto, potrà provare nel suo preciso ammontare.

Genova, 20 Novembre 2015

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
A.S.D. Albaro Volley
Sig. Cesare Vio



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Michela CASARETO